**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 maggio 2010 (07.05)**
**(OR. en)**

**9468/10**

**Fascicolo interistituzionale: 2010/0105 (NLE)**

**VISA 129**
**COEST 137**

**PROPOSTA**

| | |
|---|---|
| Mittente: | Commissione europea |
| Data: | 5 maggio 1010 |
| Oggetto: | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)197 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.5.2010
COM(2010)197 definitivo

2010/0105 (NLE)

**Proposta di**

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia**

# RELAZIONE

## I. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

In risposta al conflitto scoppiato in Georgia nell'agosto del 2008, il Consiglio europeo straordinario riunitosi a Bruxelles il 1° settembre 2008 ha deciso di "rafforzare le sue relazioni con la Georgia, anche tramite un'agevolazione del rilascio dei visti".

Il 27 novembre 2008 il Consiglio "Giustizia e Affari interni" ha formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di facilitazione del visto tra l'Unione europea e la Georgia. A febbraio 2009 la Commissione ha comunicato alle autorità georgiane gli elementi costituenti di un accordo di facilitazione del visto e il 2 aprile 2009 si è tenuto a Bruxelles il primo ciclo di negoziati ufficiali, seguito da altri due cicli, l'ultimo dei quali svoltosi sempre a Bruxelles il 24 e il 25 agosto 2009.

In esito ad un processo di consultazione e di approvazione da entrambe le parti e dopo ulteriori delucidazioni su alcuni punti aggiuntivi, il testo dell'accordo è stato siglato il 25 novembre 2009 a Bruxelles dai capi negoziatori di entrambe le parti.

Gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati durante tutte le fasi (formali e informali) dei negoziati in vista dell'accordo.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo di facilitazione del visto. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

## II. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di facilitazione del visto sia accettabile per l'Unione.

In sintesi:

– in linea di principio, per tutti i richiedenti il visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10 giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere ridotto a 3 giorni lavorativi o meno, nei casi urgenti;

– i diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia ammontano a 35 euro. Tali diritti, che saranno applicati a tutti i richiedenti il visto georgiani, riguardano sia i visti di ingresso unico che quelli per ingressi multipli. Inoltre, sono esentate dai diritti di rilascio determinate categorie di persone: pensionati, parenti stretti, membri di governi nazionali e regionali, membri di delegazioni ufficiali che partecipano ad attività governative, studenti, disabili, giornalisti, rappresentanti della società civile, minori di anni 12, persone che viaggiano per motivi umanitari o che partecipano ad attività scientifiche, culturali ed artistiche o ad eventi sportivi;

– i documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per determinate categorie di persone: parenti stretti, uomini d'affari, membri di delegazioni ufficiali, studenti, persone che partecipano ad eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone in visita per cerimonie funebri civili o militari, rappresentanti della società civile, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri e persone in visita per ragioni mediche. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo. Non sono invece richiesti gli inviti, le convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa degli Stati membri;

– sono stati inoltre semplificati i criteri per il rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle seguenti categorie di persone:

a) per i membri di governi nazionali e regionali, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, membri permanenti di delegazioni ufficiali, coniugi e figli in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti negli Stati membri: visto con validità massima di cinque anni (o meno, limitata al periodo di validità del mandato o dell'autorizzazione di soggiorno regolare);

b) per le persone che partecipano a programmi di scambi ufficiali, scientifici e culturali e ad eventi sportivi, giornalisti, studenti, uomini d'affari, rappresentanti della società civile, liberi professionisti e autotrasportatori, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli valido un anno e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi: visto con validità minima di 2 anni e massima di 5;

– i cittadini della Georgia titolari di passaporto diplomatico valido sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata;

– un protocollo tiene conto della situazione specifica degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e del loro riconoscimento unilaterale dei visti o dei permessi di soggiorno Schengen rilasciati ai cittadini della Georgia ai fini del transito nel loro territorio, conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

– all'accordo è allegata una dichiarazione comune sull'accesso dei richiedenti il visto ad informazioni armonizzate sulle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda;

– in risposta alla richiesta esplicita della Georgia, è allegata all'accordo una dichiarazione dell'Unione europea relativa alle semplificazioni per i familiari non contemplati dalle disposizioni dell'accordo giuridicamente vincolati;

– all'accordo è allegata una dichiarazione comune sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti di viaggio.

I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda figurano nel preambolo e in due dichiarazioni comuni allegate all'accordo. Analogamente, una dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Islanda,

Norvegia, Svizzera e Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È opportuno che l'accordo di facilitazione del visto e l'accordo di riammissione, tra essi collegati, siano firmati simultaneamente.

## III. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi la Commissione a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione.

2010/0105 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del [ ... ]**

**relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Georgia in vista di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 25 novembre 2009.

(2) È opportuno che l'accordo sia firmato dal negoziatore a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(4) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia e a designare le persone abilitate a procedere alla firma.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*
*Il presidente*

**ALLEGATO**

**PROGETTO DI ACCORDO**

**di facilitazione del rilascio dei visti**

**tra**

**l'Unione europea e la Georgia**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione",

e la Georgia,

in appresso le "parti",

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia,

RIBADENDO l'intenzione di istituire un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini quale obiettivo di lungo termine, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

TENENDO PRESENTE che dal 1° giugno 2006 sono esenti dall'obbligo del visto tutti i cittadini UE che si recano in Georgia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio della Georgia,

RICONOSCENDO che se la Georgia reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini UE o per determinate categorie di cittadini UE, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia,

TENENDO PRESENTE che l'obbligo del visto può essere reintrodotto unicamente per tutti i cittadini UE o per determinate categorie di cittadini UE,

RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l'immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né all'Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1 – SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2. Se la Georgia reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri o per determinate categorie di cittadini di tutti gli Stati membri, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia.

**ARTICOLO 2 - CLAUSOLA GENERALE**

1. Le facilitazioni del visto previste dal presente accordo si applicano ai cittadini della Georgia solo se gli stessi non sono esenti dall'obbligo del visto in virtù delle leggi e dei regolamenti dell'Unione o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Georgia o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.

**ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, della Repubblica d'Irlanda e del Regno Unito;

b) "cittadino dell'Unione europea": qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c) "cittadino della Georgia": qualsiasi persona in possesso della cittadinanza georgiana conformemente al diritto nazionale della Georgia;

d) "visto": autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per consentire il transito o un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri;

e) "persona regolarmente soggiornante": qualsiasi cittadino della Georgia autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa dell'Unione o del diritto nazionale.

**ARTICOLO 4 – DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA FINALITÀ DEL VIAGGIO**

1. Per le seguenti categorie di cittadini della Georgia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a) per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

– una richiesta scritta della persona ospitante;

b) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

– una lettera emessa da un'autorità della Georgia attestante che il richiedente è membro della delegazione in viaggio verso il territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;

c) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

– una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

d) per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

– un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell'istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

e) per i giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale:

– un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria attestante che l'interessato è un giornalista qualificato o un accompagnatore a titolo professionale, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività;

f) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

g) per gli uomini d'affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

– una richiesta scritta della persona giuridica, della società o dell'organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera Statale di Registrazione della Georgia;

h) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

i) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità

statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

j) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

– una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante a partecipare a dette attività;

k) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia:

– una richiesta scritta della società nazionale o dell'associazione dei trasportatori della Georgia di trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

l) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

– una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città o delle autorità municipali;

m) per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

– un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c) per la persona giuridica, la società o l'organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

– se la richiesta è emessa da un'organizzazione o da un'autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

– se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

**ARTICOLO 5 – RILASCIO DEI VISTI PER INGRESSI MULTIPLI**

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a) coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

b) membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell'incarico, se inferiore a 5 anni;

c) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell'anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli:

a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente negli Stati membri;

d) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;

e) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

f) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;

g) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

h) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

i) uomini d'affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;

j) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli con validità di un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

**ARTICOLO 6 - DIRITTI PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO**

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia ammontano a 35 euro.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

Ove reintroduca l'obbligo del visto per i tutti cittadini UE, la Georgia non potrà esigere diritti superiori a 35 euro ovvero all'importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

2. Nel caso in cui cooperino con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri possono esigere diritti per servizi addizionali. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 euro. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai rispettivi consolati.

3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) bambini di età inferiore a 12 anni;

c) membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del presente accordo;

d) disabili ed eventuali accompagnatori;

e) parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

f) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri dell'UE da organizzazioni intergovernative;

g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

h) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

i) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

j) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

k) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

l) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.

**ARTICOLO 7- DURATA DELLA PROCEDURA DI DOMANDA DI VISTO**

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

**ARTICOLO 8 – PARTENZA IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEI DOCUMENTI**

I cittadini dell'Unione europea e i cittadini della Georgia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Georgia o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Georgia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

**ARTICOLO 9 – CASI ECCEZIONALI DI PROROGA DEL VISTO**

Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione ad un visto rilasciato ad un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.

**ARTICOLO 10 – PASSAPORTI DIPLOMATICI**

I cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.
Le persone di cui al primo comma possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

**ARTICOLO 11 – VALIDITÀ TERRITORIALE DEI VISTI**

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e dei regolamenti dell'UE in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Georgia possono viaggiare all'interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione europea.

**ARTICOLO 12 – COMITATO MISTO DI GESTIONE DELL'ACCORDO**

1. Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso "il comitato"), composto di rappresentanti dell'Unione europea e della Georgia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l'applicazione del presente accordo;

b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c) dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

**ARTICOLO 13 – CONNESSIONI TRA IL PRESENTE ACCORDO E GLI ACCORDI BILATERALI**

**tra gli Stati membri e la Georgia**

Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri

e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

**ARTICOLO 14 – CLAUSOLE FINALI**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Georgia, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte.

6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a […] il […], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea Per la Georgia

## PROTOCOLLO DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L'ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI

L'Unione europea può invocare la sospensione parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 10, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5, qualora l'altra parte abusi nell'applicare l'articolo 10 ovvero ove l'applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell'articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004.

## DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

Riconoscendo l'importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti del presente accordo prendono in considerazione la possibilità di applicare le seguenti misure:

– redigere informazioni generali per i richiedenti il visto sulle procedure e le condizioni relative alle domande di visto, ai visti e alla validità dei visti rilasciati;

– l'Unione europea stila un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti georgiani ricevano informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le Parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Georgia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

Le Parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell'Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Georgia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein e della Georgia concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia.

## DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

L'Unione europea ha preso atto del suggerimento della Georgia di intendere in senso più esteso il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell'importanza che la Georgia ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con i cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, l'Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dall'acquis per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.

## DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA SOSPENSIONE DELL'ACCORDO DI FACILITAZIONE DEL VISTO

Ove, in violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, la Georgia reintroduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri dell'UE o per determinate categorie di cittadini di uno o più Stati membri dell'UE, l'Unione europea sospende l'applicazione del presente accordo.

## DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Le parti convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti

di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

***